

Allegato "A" ai numeri 90/68

STATUTO della cooperativa "IL SALVAGENTE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

È costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata a mutualità prevalente denominata "IL SALVAGENTE Società Cooperativa a responsabilità limitata"

La società ha sede nel Comune di Torino, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 2

La Società Cooperativa è retta da scopo mutualistico con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo quanto stabilito dalle norme di legge, svolgendo la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato.

La Società Cooperativa si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere le proprie attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La Società Cooperativa adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Art. 3

La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4

La Società Cooperativa si propone i seguenti scopi:

- le attività connesse con lo sviluppo e la promozione turistica;
- i servizi turistici in genere;
- la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi, dei servizi e delle attività connesse con lo sviluppo e la promozione turistica;
- la fornitura, ai soci, di servizi turistici in genere;
- la fornitura dei servizi di elaborazione elettronica di dati contabili, amministrativi, grafici e statistici in conto proprio e per conto terzi, nonché l'amministrazione anche sotto il profilo fiscale e la prestazione di ogni tipo di servizio per un supporto amministrativo, commerciale e contabile delle aziende con specifica esclusione di quanto riservato per obbligo di legge ad iscritti in albi professionali;
- l'attività di compilazione, emissione e conservazione di documenti fiscali, contabili e societari di ogni genere;
- l'istituzione di corsi di aggiornamento per i soci e di corsi di formazione professionale per nuovi operatori turistici;
- la promozione di ogni forma di previdenza e di assistenza per i soci e per i loro collaboratori e dipendenti;
- l'affiancamento nel percorso tecnico-professionale necessario per l'ottenimento del "Marchio di Qualità" istituito dall'AIIV e approvato dal

Ministero dello Sviluppo Economico;

- la fornitura dei servizi di assistenza contabile-amministrativa in forma centralizzata;

- l'assistenza ed il sostegno ai soci per la soluzione di problemi assicurativi, cauzionali o fideiussori per tutti gli obblighi derivanti dalle attuali e future norme di legge che impongano il rilascio di garanzie ai terzi, siano questi consumatori che fornitori di servizi, necessarie per l'espletamento delle attività sociali in particolare per quanto stabilito dall'articolo 50 del D.Lgs. 79/2011 e s.m.i. (legge 115/2015);

- la prestazione di servizi di assistenza in campo aziendale per ristrutturare e razionalizzare i rapporti con le banche, con particolare riferimento alle condizioni di conto corrente, alla struttura di indebitamento, alla ricerca delle migliori condizioni sul mercato per quanto riguarda i nuovi finanziamenti, alla ottimizzazione delle migliori condizioni sul mercato per quanto riguarda i nuovi finanziamenti, alla ottimizzazione della gestione delle eccedenze di cassa.

Il Regolamento dei Soci conterrà i criteri e le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica con i soci.

La Cooperativa potrà inoltre:

1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese anche consortili che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

2) - dare adesioni e partecipazioni ad enti, ad organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;

3) - promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi di garanzia, fidi, promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio e lungo termine, prestando le necessarie garanzie e fideiussioni;


4) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della normativa vigente;

5) - ricevere prestiti dai soci, finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

6) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori



di attività nei quali opera.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti i medesimi; aderire e partecipare ad Enti ed Organismi economici, cooperativi e consortili aventi finalità analoghe alla Società Cooperativa.

TITOLO III

SOCI - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a tre.

Ove venissero superati i limiti di cui all'art. 2519 c.c. e successive modificazioni, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata dall'organo amministrativo per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibile.

Possono essere soci cooperatori tutti i soggetti che siano interessati al conseguimento degli scopi sociali e che esercitino mestieri od attività attinenti alla realizzazione degli scopi sociali della Società Cooperativa e non vi abbiano interessi contrastanti ovvero esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della Società Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società Cooperativa.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica;
- b) dati identificativi se trattasi di persona giuridica, compresa l'attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali a proprio carico, l'indicazione del proprio legale rappresentante e l'elenco degli amministratori dell'ente;
- b) indicazioni della sua effettiva attività di lavoro;
- c) indicazione del numero di quote che intende sottoscrivere;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 8

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

La deliberazione deve essere motivata ed è fatto salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci, ai sensi di legge.

Art. 9

Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ed è rappresentato da quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta) per singola quota.

Il socio ammesso deve versare il numero di quote dichiarate sulla domanda di ammissione, il cui importo non potrà essere superiore o inferiore ai limiti

di legge.

Il socio deve altresì versare una somma, da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure cedute a soci o a terzi con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 c.c. e con le modalità ivi previste.

TITOLO IV RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 10

I soci cessano di partecipare alla Società Cooperativa per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o cessazione delle eventuali persone giuridiche.

Art. 11

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo contro i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che pur dopo formale diffida si rifiutino di partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- c) che partecipino in altre imprese analoghe ed in concorrenza con quella sociale;
- d) che si rendano colpevoli di reati comuni o che arrechino danno e discredito alla Società Cooperativa con le proprie azioni;
- e) che - senza giustificato motivo - non adempiano puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Art. 12

In caso di esclusione, per danno arrecato alla Società Cooperativa, le quote o parte delle quote versate dal socio escluso possono essere trattenute fino a concorrenza di ogni credito della Cooperativa.

Art. 13

Ai soci comunque usciti dalla Società Cooperativa (ed ai loro aventi diritto) spetta il rimborso delle quote versate secondo il valore reale, calcolato sulla base del bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui il recesso o la decadenza sono diventati operativi e deve comprendere il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.


Il rimborso delle quote avrà luogo nei sei mesi successivi all'approvazione del previsto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa, fino a concorrenza di ogni eventuale credito.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

Art. 14

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e



dall'accantonamento del sovrapprezzo;

d) dai fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, istruzione, anche professionale, di miglioramento anche culturale, propaganda cooperativa ed a copertura di particolari rischi;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società Cooperativa al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi nè in vita della società nè al momento del suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite di valore delle quote sottoscritte.

TITOLO VI

BILANCIO

Art. 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, compilato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con criteri previsti dai principi contabili di riferimento, dovrà comporsi di un conto economico dell'esercizio con dettagliato riscontro dei costi e dei ricavi, di un inventario (stato patrimoniale) e di una nota esplicativa.

Il bilancio, unitamente agli allegati previsti dalla legge in materia ed alla relazione dell'Organo di Controllo se costituito, deve essere depositato quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nella sede sociale a disposizione dei soci.

Art. 16

Il residuo attivo risultante dal bilancio sarà devoluto come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) il restante a una quota da distribuire ai soci cooperatori quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima prevista dalla legge, idonea a consentire alla Cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici, se rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
- d) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile destinato ai fondi mutualistici.

Quale Società Cooperativa a mutualità prevalente si prevede esplicitamente:

- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari, ove previsti, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al due per cento rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 17

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, in un termine non superiore a centottanta giorni, come previsto del codice civile per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare le cariche sociali;
- c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dell'organo di controllo ove la carica non sia gratuita;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo;
- e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;
- f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 18

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 19, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:



- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 19

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 17 lettere a), b), d), ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente

costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 21


Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un voto solo, qualunque sia il numero delle quote da lui sottoscritte ad eccezione dei soci cooperatori persone giuridiche che in relazione al numero delle quote possedute possono avere il diritto a più voti purché non superiori a cinque.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci con deleghe separate per ognuno di essi. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate negli atti sociali.

Art. 22

La società è amministrata da un Amministratore Unico, scelto tra i soci, da due amministratori a firma congiunta o disgiunta, scelti tra i soci, o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri, a scelta dell'assemblea che li nomina, composto per la maggioranza da soci.



Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, e durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea, salvo revoca o dimissioni.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione è in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo in forma collegiale se tale nominato.

Art. 23

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta - salvo quelli che siano riservati dalla legge espressamente ai soci - per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

L'Amministratore Unico può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il presidente, se non vi hanno provveduto i soci al momento della nomina.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta esso lo giudichi necessario, ovvero su richiesta di un consigliere o, se nominati, dell'organo di controllo o del revisore.

La convocazione dovrà essere spedita almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo raccomandata A/R, ovvero in caso di urgenza entro 48 (quarantotto) ore con telegramma o fax.

L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma o telefax entro il termine indicato nella richiesta.

Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

Art. 25

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Art. 26

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico, o ai due amministratori a firma congiunta o disgiunta, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori Delegati.

Art. 27

Quando si ritenga opportuno per il migliore andamento dell'azienda, e sempre che le condizioni economiche dalla Cooperativa lo consentano, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico potranno provvedere alla nomina di un direttore tecnico o di un direttore

amministrativo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28

Quando è obbligatorio per legge, l'assemblea nomina l'Organo di Controllo ai sensi degli articoli 2543 c.c. e dell'articolo 2477 del Codice Civile che, salvo che la legge non disponga diversamente, esercita anche la revisione legale ed è costituito da un revisore legale iscritto nel relativo registro.

Art. 29

L'Organo di controllo, se istituito, controlla l'amministrazione della Società Cooperativa, vigila sulla osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 30

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società Cooperativa dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Art. 31

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto, a norma di legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle cooperative, costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 32


Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni previste dal Codice civile, dalle leggi speciali, nonché di ogni altra disposizione di legge.

F.ti: AVATANEO Fulvio

STRATA Pietro

CINELLO Guido

MARCO GALLO - NOTAIO



Io sottoscritto dottor Marco Gallo, Notaio in Brandizzo certifico che la presente è copia conforme, costante di sette mezzi fogli dell'originale atto a mio rogito numero 90 di repertorio composto di due _____ fogli firmati ai sensi di legge.

Brandizzo, li 04 agosto 2016

